

IL DECESSO PRIMA DELLA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE: ASPETTI FISCALI.

Se l'aderente ad una forma pensionistica complementare decede in epoca anteriore alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'intera posizione individuale (cioè il capitale previdenziale) è riscattata dagli eredi, ovvero dai diversi beneficiari designati dall'aderente siano essi persone fisiche che giuridiche (articolo 14, comma 3, del D. Lgs. 252/05). In mancanza di questi soggetti la posizione resta acquisita al fondo pensione se si tratta di un fondo negoziale (chiuso o aperto con adesione collettiva) ovvero, se si tratta di una forma pensionistica individuale, viene devoluto a finalità sociali.

Nell'ipotesi più frequente di presenza di aventi causa diversi da quelli da ultimo considerati nel caso di morte dell'aderente attivo, i primi beneficiari sopraindicati, percepiscono dal fondo pensione (chiuso o aperto) l'ammontare dell'intera posizione previdenziale secondo il valore che la stessa aveva assunto al momento del decesso. Nel caso di sottoscrizione di un contratto di assicurazioni sulla vita (Fip) i medesimi soggetti percepiranno direttamente il capitale dalla compagnia di assicurazioni. Il tutto in proporzione alle rispettive quote di credito.

Mentre nell'ambito dell'imposizione indiretta non sorgono ipotesi di tassazione (imposta di successione), nell'ambito dell'imposizione diretta i soggetti sopraindicati subiscono le tassazioni previste dal T.u.i.r. Si tratta in questo caso del solo capitale previdenziale accumulato destinato a formare il montante pensionistico e non della (eventuale) quota parte del capitale liquidato riferibile alla componente di puro rischio (caso morte).¹

In linea di principio gli eredi sono tassati con le medesime modalità cui sarebbe stato tassato il *de cuius*, infatti è previsto che le *“indennità percepite dagli eredi del de cuius, sia iure proprio che iure successionis, devono essere assoggettate a tassazione (diretta) con le medesime modalità che sarebbero state applicate se*

¹ Le forme pensionistiche complementari consentono all'aderente di attivare, con il pagamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quello destinato all'accumulo previdenziale, anche una prestazione assicurativa (accessoria a quella previdenziale) a copertura del caso morte. In questo caso gli aventi causa potranno percepire un capitale aggiuntivo rispetto a quello squisitamente previdenziale. Si tratta di una copertura di puro rischio; infatti se l'aderente non decede prima dell'età pensionabile non avrà diritto alla restituzione di quanto versato.

I versamenti effettuati a copertura delle predette contribuzioni sono deducibili dal reddito alla stregua della contribuzione di tipo previdenziale. Non vi è ovviamente alcun tipo di accumulo finanziario durante la vigenza delle predette coperture.

Nel caso in cui si verifichi la morte dell'aderente ai fini della imposizione diretta della prestazione ricevuta dagli aventi causa (e riferibile esclusivamente a tale evento e non al montante previdenziale di tipo finanziario) non si avrà alcuna imposizione in quanto tale provento assume una natura indennitaria. Esso è sicuramente assimilabile alla fattispecie prevista nell'articolo 6, comma 2, del T.u.i.r. ove si prevede che i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi a titolo di risarcimento danni costituiscono redditi della stessa categoria dei redditi sostituiti o perduti a meo che non derivino da morte o invalidità permanente del soggetto.

Pertanto nel caso di morte dell'aderente i soggetti di cui sopra percepiscono direttamente dalla compagnia di assicurazioni (con la quale la forma di previdenza complementare si è convenzionata) un capitale per il caso morte e la cui valorizzazione dipende dall'ammontare del premio versato a copertura del predetto rischio. In tale ipotesi il capitale riscosso dai superstiti non sarà assoggettato ad alcuna imposizione di tipo sostitutivo del 15% (o di una percentuale inferiore, ma fino al 9%) in quanto tale provento rientra tra quelli esplicitamente esclusi di ogni forma di tassazione diretta.

le somme fossero state corrisposte al *de cuius*. Ciò anche in conformità a quanto già precisato nella circolare n. 2 del 5 febbraio 1986”².

La tassazione prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva del 15% (salvo l’abbattimento per una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione ad una forma pensionistica complementare eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con massimo di riduzione di 6 punti), chiaramente applicabile solo sui contributi dedotti (e Tfr) nella fase della contribuzione dal *de cuius*. Il soggetto erogatore (fondo pensione o compagnia di assicurazione nel caso di un Fip) erogherà il netto agli aventi causa. L’imposta verrà versata direttamente dal fondo pensione o dalla compagnia di assicurazione all’erario in qualità di sostituto d’imposta.

Regole a confronto per le prestazioni in capitale e di “puro riscatto”

La fiscalità nel caso di morte dell’aderente attivo

Morte aderente attivo	Eredi o diversi beneficiari
Valore della prestazione	100 % in capitale
Suddivisione della somma	In % alle quote degli eredi o dei beneficiari
Tassazione imposte (dirette) di successione	Esente
Tassazione imposte dirette³	Imposta sostitutiva del 15% con la riduzione dell’aliquota del 15% per una quota pari al 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione alla forma pensionistica eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un massimo di riduzione di 6 punti (l’aliquota minima potrà essere pari al 9%). La base imponibile è rappresentata dalla parte delle contribuzioni dedotte dal reddito del <i>de cuius</i> .

La fiscalità delle prestazioni accessorie in caso di morte dell’aderente

Morte aderente attivo	Eredi o diversi beneficiari
Valore della prestazione	100 % in capitale ammontare dipendente dal valore della somma assicurata
Suddivisione della somma	In % in base alle quote degli eredi o dei beneficiari
Tassazione imposte di successione	No
Tassazione imposte dirette	No

² Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate 29/E del 2001, paragrafo 4.3.6, rubricato “Somme percepite dagli aventi diritto e dagli eredi”.

³ Per contribuzioni avvenute dal 1 gennaio 2007.

Normative previgenti per la quota di montante percepito dagli eredi maturato al 31.12.2000 ed al 31.12.2006

La regola che prevede l'imposizione di carattere sostitutivo sulle prestazioni erogate da una forma pensionistica complementare, va applicata solo nel caso in cui le medesime prestazioni derivino da contribuzioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Ciò significa che se un soggetto era già iscritto alla previdenza complementare al 1 gennaio 2007 occorre separare gli ammontari maturati in epoca precedente, ovvero fino al 31.12.2000 (K1) e dal 1.1.2001 al 31.12.2006, ai fini della corretta applicazione della tassazione delle prestazioni.

Secondo tali principi le prestazioni erogate (anche agli eredi) da una forma di previdenza complementare sono così suddivisi:

- importi maturati sino al 31 dicembre 2000 (K1);
- importi maturati dal 1 gennaio 2001 sino al 31 dicembre 2006 (K2);
- importi maturati a far data dal 1 gennaio 2007 (K3).

Effettuata tale ripartizione le regole applicarsi, in linea generale, sono le seguenti:

Le regole con contribuzioni suddivise in tre periodi

Epoca di formazione delle contribuzioni	Prestazione previdenziale 100% in capitale al momento del decesso (K1+K2+K3)
Fino al 31/12/2000 (K1)	Tassazione separata Irpef
Dal 1/1/2001 al 31/12/2006 (K2)	Tassazione separata Irpef
Dal 1/1/2007 (K3)	Tassazione separata sostitutiva

Luca Laurini

Giuseppe Cerati

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Presidente e Amministratore Delegato di Parametrica Pension Fund

Con la collaborazione di

Stefano Colao